

## RIEPILOGO COPERTURE INFORTUNI

**Contraente:** FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

**Assicurati:** la totalità dei tesserati alla Federazione Italiana Tiro con l'Arco, aventi la qualifica di atleta, tecnico, arbitri, quadri e dirigenti.

**Titolo per le prestazioni assicurative:** per avere diritto alle prestazioni assicurative è necessario essere tesserati in data certa antecedente all'infornio.

### Ambito copertura:

1. infortuni occorsi durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico, di dirigente, di arbitro e quadro, rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva della Federazione;
2. l'assicurazione opera a condizione che le attività di cui al punto 1 che precede si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dal regolamento sportivo delle singole organizzazioni sportive;
3. l'assicurazione opera senza limite di età e per il mondo intero, a condizione che le attività di cui al comma 1 che precede siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi del soggetto obbligato, purchè definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infornio;
4. la garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

### Condizioni per l'indennizzabilità dell'infornio

Si precisa che per i soli infortuni che determinano la morte dell'Assicurato, purchè avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva indetta dall'organizzazione sportiva per la quale l'Assicurato risulti tesserato, iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infornio".

### Estensione della copertura assicurativa per gli allenamenti

La presente assicurazione è estesa alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purchè questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dalle organizzazioni sportive del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infornio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia è accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che si assume la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa.

### Estensione della copertura assicurativa per il rischio in itinere:

La presente assicurazione è estesa anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggero o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività previste dal punto 1 "Ambito di copertura" che precede. Sono esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.

La presente assicurazione è operante a condizione che l'infornio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il logo deputato alle attività previste dal punto 1 che precede ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo, ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione dell'attività stessa.

### Esclusioni

Sono esclusi gli infortuni derivanti da:

- assunzioni di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;
- eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.

### Garanzie e Somme assicurate:

#### Atleti nazionali

Morte € 104.000

Invalità Permanente € 104.000

Diaria da ricovero in istituto di cura: € 26 a partire dal decimo giorno di ricovero indennizzabile a termini di polizza.

Rimborso Spese Mediche € 5.200 operante con almeno un pernottamento in istituto di cura

#### Arcieri e Tesserati

Morte € 80.000

Invalidità Permanente € 80.000

Diaria da ricovero in istituto di cura: € 26 a partire dal decimo giorno di ricovero indennizzabile a termini di polizza.

Rimborso Spese Mediche € 5.200 operante con almeno un pernottamento in istituto di cura

#### Arbitri e Quadri

Morte € 80.000

Invalidità Permanente € 80.000

Diaria da ricovero in istituto di cura: € 26 a partire dal decimo giorno di ricovero indennizzabile a termini di polizza.

Rimborso Spese Mediche € 5.200 operante con almeno un pernottamento in istituto di cura

#### Dirigenti

Morte € 104.000

Invalidità Permanente € 104.000

Diaria da ricovero in istituto di cura: € 26 a partire dal decimo giorno di ricovero indennizzabile a termini di polizza.

Rimborso Spese Mediche € 5.200 operante con almeno un pernottamento in istituto di cura

**Limite di indennizzo per sinistro cumulativo:** € 5.000.000 per evento

**Valutazione grado di Invalidità Permanente:** come previsto dalla Tabella lesioni Ministeriale allegata.

**Franchigia sul caso Invalidità Permanente:** 5% dal primo euro di capitale assicurato, che si annulla in presenza di invalidità accertata superiore al 20% della totale. In caso di invalidità accertata superiore al 60% della totale, liquidazione dell'intero capitale.

**Franchigia garanzia Diaria da ricovero:** franchigia 9 giorni, come indicato al precedente punto "Garanzie e somme assicurate".

#### **Indennizzo per il caso Morte:**

La prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte dell'Assicurato entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.

Qualora la morte intervenga entro un anno dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.

Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'Assicurato è vivo, Reale Mutua ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari.

#### **Indennizzo per prestazioni aggiuntive:**

- nel caso di morte di un Assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;
- all'Assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno di età alla data dell'infortunio sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;
- nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, all'Assicurato sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le relative spese documentate;
- nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento volontario di sostanze che comporti un ricovero con almeno un pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, all'Assicurato sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le relative spese documentate;
- nel caso di ricovero dell'Assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le relative spese documentate;
- qualora l'infortunio indennizzabile a termini di polizza, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.

